LA LAICITÀ CROCIFISSA?

Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici

> Atti del Seminario Ferrara, 28 maggio 2004

a cura di Roberto Bin, Giuditta Brunelli Andrea Pugiotto, Paolo Veronesi





© Copyright 2004 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100 http://www.giappichelli.it

ISBN 88-348-4547-1

Questo volume è frutto di una ricerca sostenuta da finanziamenti del M.I.U.R. (60%).

Composizione: Compograf - Torino

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: aidro@iol.it

INDICE

	pag.
Prefazione	XIII
Traccia per la discussione	XVII
RELAZIONE INTRODUTTIVA	
E SE LA CORTE ANDASSE IN BAVIERA?	
di Stefano Ceccanti	.1
DISCUSSIONE	
IL FINE NON GIUSTIFICA IL MEZZO. UNA VIA SBAGLIATA (IL RICORSO ALLA CORTE) PER UN PROBLEMA REALE (L'ESPOSIZIONE DEI SIMBOLI RELIGIOSI)	
di Filippo Benelli	27
INAMMISSIBILE, MA INEVITABILE	
di Roberto Bin	37
LA LAICITÀ DELLO STATO DI FRONTE ALLE PROPOSTE DI INTESA CON LA CONFESSIONE ISLAMICA	
di Paolo Bonetti	41
NEUTRALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO E «PATTO REPUBBLICANO»: UN POSSIBILE MODELLO D'INTEGRAZIONE SOCIALE	
di Giuditta Brunelli	51
QUESTIONI INTERPRETATIVE "MINIME" E DILEMMI COSTITUZIONALI	
di Leonardo Brunetti	56

	pag.	
IL CROCIFISSO E IL CALAMAIO		
di Marta Cartabia	63	
SULL'IMPUGNABILITÀ DELLE NORME RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLE SCUOLE PUBBLICHE		
di Giovanni Cimbalo	73	
LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA TRA LIBERTÀ DI COSCIENZA E INTERESSE DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA		
di Leopoldo Coen	81	
BREVI CONSIDERAZIONI SU LAICITÀ DELLO STATO E OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE		
di Marco Cuniberti	89	
UN CASO DI ABROGAZIONE INDIRETTA?		
di Giovanni D'Alessandro	96	
IL COMBINATO DISPOSTO LEGGE-REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE (NOTE SUI PROFILI DI AMMISSIBILITÀ DELL'ORDINANZA SUL CROCIFISSO)		
di Giacomo D'Amico	106	
IL CROCIFISSO, UNO «SCOMPOSTO CORO <i>BIPARTISAN</i> » E QUALCHE SUA RAGIONE		
di Pietro De Marco	114	
LE SPALLE DELLA CORTE		
di Giovanni Di Cosimo	125	
LA QUESTIONE DEL CROCIFISSO TRA LAICITÀ E PLURALISMO CULTURALE		
di Delia Ferri	132	

IS d

L D

d

L D d:

Indice	VII

	pag.
CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE E «INDOTTRINAMENTO»	
di Cristiana Fioravanti	141
PLURALISMO E LAICITÀ. LO STATO NON PUÒ RIDURRE LA FEDE A CULTURA, NÉ COSTRUIRE SUL FATTO RELIGIOSO IDENTITÀ PARTIGIANE	
di Carlo Fusaro	147
PICCOLE NOTE SUL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE di Gabriella Galante	154
SPETTA AL GIUDICE COMUNE, NON ALLA CORTE COSTITUZIONALE, DISPORRE LA RIMOZIONE DEL CROCIFISSO di Gladio Gemma	159
L'ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE: QUESTIONE (PER LO PIÙ) INAMMISSIBILE, MA NON DEL TUTTO INFONDATA	
di Andrea Giorgis	166
CROCIFISSO, LIBERTÀ DI COSCIENZA E LAICITÀ: LE TEMPS L'EMPORTERA	
di Andrea Guazzarotti	173
DIRITTI DI LIBERTÀ IN MATERIA RELIGIOSA E PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI LAICITÀ DELLE ISTITUZIONI CIVILI: LA PAROLA ALLA CORTE COSTITUZIONALE	
di Sergio Lariccia	181
ISTRUIRE LA STORIA DEL CROCIFISSO di Jörg Luther	189
LA QUESTIONE DEL CROCIFISSO ALLA LUCE DELLA DIMENSIONE PROMOZIONALE DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA	
di Giovanna Majorana	194
LA VIGENZA DELLE NORME REGOLAMENTARI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CARTA COSTITUZIONALE	
di Natascia Marchei	201

	pag.
LE NECESSARIE CONSEGUENZE DI UNA LAICITÀ «PRESA SUL SERIO»	pus
di Claudio Martinelli	207
IL SIMBOLO DELLA CROCE	
di Mario Miegge	213
IL CONTENUTO SEMANTICO «INESAURIBILE» DEL SIMBOLO RELIGIOSO NEL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE	
di Alessandro Morelli	215
LAICITÀ FRANCESE, STRANIERI E CITTADINI	
di Bruno Nascimbene	225
IL CROCIFISSO NEI LUOGHI PUBBLICI: LA CORTE COSTITUZIONALE AD UN BIVIO TRA RIAFFERMAZIONE DELLA LAICITÀ DI «SERVIZIO» E FUGHE IN AVANTI VERSO UN LAICISMO OLTRANZISTA	
di Ida Nicotra	232
IL PRINCIPIO DI «LAICITÀ» NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE	
di Alessandro Oddi	240
<i>«JURISTEN BÖSE CHRISTEN»?</i> CROCIFISSO E SCUOLE PUBBLICHE: UNA SOLUZIONE «MITE»	
di Claudio Panzera	251
SOCIETÀ MULTICULTURALE E LAICITÀ	
di Baldassare Pastore	259
TUTELARE IL CROCIFISSO QUALE SIMBOLO DEL PATRIMONIO STORICO E DELL'IDENTITÀ CULTURALE DELLA NAZIONE	
di Francesco Paterniti	265
IL VALORE DELLA LAICITÀ E IL SENSO DELLA STORIA	
di Salvatore Prisco	273

	pag.
LA CORTE MESSA IN CROCE DAL DIRITTO VIVENTE REGOLAMENTARE	
di Andrea Pugiotto	284
di Andrea Fugiotto	284
CROCIFISSI IN LUOGHI PUBBLICI: «VISIBILITÀ» DELLA	
CHIESA CATTOLICA IN UNO STATO NON CONFESSIONALE	202
di Alice Reale	292
LA LIBERTÀ RELIGIOSA E IL PRINCIPIO DI LAICITÀ	
NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO	
di Diletta Tega	298
I SIMBOLI RELIGIOSI E I PARADIGMI	
DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA COME LIBERTÀ NEGATIVA	
di Rosanna Tosi	306
ABROGAZIONE "INDIRETTA" O QUAESTIO?	
IL CROCIFISSO, I LUOGHI PUBBLICI E LA LAICITÀ	
SOTTO LA LENTE DELLA CORTE	211
di Paolo Veronesi	311
APPUNTI CRITICI ALL'ATTO DI PROMOVIMENTO	
di Massimo Zambelli	319
CONCLUSIONI	
di Stefano Ceccanti	326
NOTA BIBLIOGRAFICA	
LA LAICITÀ IN ITALIA. UN PERCORSO BIBLIOGRAFICO	
a cura di Sergio Lariccia	330

CONCLUSIONI

di Stefano Ceccanti

In conclusione vorrei solo limitarmi a segnalare quattro aspetti richiamati da vari interventi su cui mi sembra di poter aggiungere qualche riflessione e una postilla finale.

In primo luogo, come approccio complessivo, mi sembra che non possiamo fare a meno, per cogliere i significati che si possono e si debbono attribuire alla laicità anche nel nostro ordinamento, di sottolineare i tre pilastri del modello comune europeo del rapporto tra Stato, libertà religiosa e confessioni religiose. Come ben precisa S. Ferrari, nel testo su «Concilium» citato nella relazione essi sono: la libertà e l'uguaglianza religiosa degli individui, cioè il diritto di avere, non avere, cambiare, manifestare la propria religione; il principio di incompetenza dello Stato nelle questioni religiose che tutela l'autonomia delle confessioni; la «cooperazione» tra Stato e confessioni religiose, a cui anche la Francia non fa eccezione», che ha caratteristiche selettive, risultando più ampia in presenza di una sintonia tra i valori della società religiosa e della società civile. Questi cardini, dosati in modo diverso da un sistema all'altro sulla base della propria storia costituzionale, e che certo non possono far descrivere oggi la libertà religiosa come una libertà meramente negativa, sono i parametri europei di convergenza sia rispetto agli Stati che partivano da una separazione ostile al fatto religioso sia a quelli che partivano da una visione confessionalista. Le interpretazioni della laicità italiana non possono che collocarsi dentro questo continuum, altrimenti rischiamo di oscillare in modo improduttivo tra nostalgie confessionaliste (se svalutiamo i primi due) e scorciatoie laiciste (se ignoriamo il terzo).

In secondo luogo va fatta chiarezza sul nuovo art. 117 Cost. rispetto al nostro tema, anche perché ho sentito ricostruzioni molto divaricanti su questo aspetto. I punti di riferimento a mio avviso sono solo due: per un verso le «norme generali sull'istruzione» che spettano alla competenza esclusiva dello Stato (lett. n del comma 2) e che, secondo la prevalente dottrina, non sono poi cosa diversa dai principi fondamentali in materia di istruzione che spettano sempre allo Stato centrale sulla base del comma

Conclusioni 327

seguente; per altro verso «l'autonomia delle istituzioni scolastiche» lì riconosciuta. Gli arredi non possono che essere come scelta di fondo, rispetto agli elementi culturali che caratterizzano il Paese, oggetto di norme generali, con margini di flessibilità legati all'autonomia che il legislatore nazionale può opportunamente prevedere. Non vedo invece margini per una legislazione regionale né per utilizzare a favore dello Stato la lett. c del comma 2, i «rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose» giacché qui siamo in un ambito di simboli culturali, non di una trattativa con le confessioni.

In terzo luogo mi sembra errato sovraccaricare la discussione sul crocifisso sostenendo, come in alcuni interventi del dibattito, che la sua eventuale permanenza potrebbe giustificare forme di riconfessionalizzazione del sistema educativo, consentendo di nuovo forme di insegnamento «diffuso» della religione cattolica o balcanizzando il sistema scolastico attra-

verso la legge di parità.

Quanto al pericolo di restaurazione dell'insegnamento «diffuso» non mi occupo delle norme vigenti, oltre che della giurisprudenza costituzionale, che impedirebbero comunque questo esito. Mi limito a segnalare che, al di là delle indiscrezioni giornalistiche di questi giorni, fatalmente sovraccaricate dal clima pre-elettorale, il testo dell'Intesa di mercoledì 26 maggio tra il MIUR e la CEI rispetto ai nuovi obiettivi per l'insegnamento della religione nella scuola secondaria di primo grado non offre il minimo appiglio in questo senso. Anzi, per le classi I e II tra le conoscenze si parla del «Cristianesimo a confronto con l'Ebraismo e le altre religioni» e tra le abilità di «evidenziare gli elementi specifici della dottrina, del culto e dell'etica delle altre religioni, in particolare dell'Ebraismo e dell'Islam» nonché di «riconoscere i principali fattori del cammino ecumenico e l'impegno delle Chiese e comunità cristiane per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato»; per le classi III tra le conoscenze si parla de «il cristianesimo e il pluralismo religioso» e tra le abilità di «cogliere nei documenti della Chiesa le indicazioni che favoriscono l'incontro, il confronto e la convivenza tra persone di diversa cultura e religione».

Quanto poi all'argomento connesso secondo cui con la legge di parità si sarebbe aperta la prospettiva di una sorta di "balcanizzazione" religiosa della scuola, una critica che sfocerebbe, se capisco bene, nella richiesta di rimozione dei crocifissi anche nelle scuole private cattoliche che vogliano entrare o restare nel sistema pubblico, anch'essa mi sembra infondata. La legge in questione ha infatti voluto attrarre quelle scuole preesistenti dentro il sistema pubblico, e ciò giustifica anche i finanziamenti pubblici, pur rispettandone il carattere proprio. Non si può far passare per balcanizzazione tutto ciò che concerne il riconoscimento giuridico di comunità intermedie, di appartenenze settoriali in un quadro di insieme: anzi l'esperien-

za dovrebbe dimostrarci che proprio laddove tali identità sono ideologicamente negate esse finiscono col vendicarsi coltivando una logica di separatezza.

Per questo la linea della legge di parità, che su un piano diverso si ispira alla medesima logica pragmatica da adottare per i simboli religiosi. spingendo all'integrazione attraverso il confronto, è ben diversa da quella dei cosiddetti buoni-scuola che a mio avviso rischiano invece proprio di produrre la balcanizzazione, rischiando di isolare le famiglie nelle loro appartenenze religiose, culturali o nella loro collocazione di classe, oltre ad aggirare l'art. 33 Cost. rispetto agli oneri per lo Stato con la parvenza di finanziamenti alle famiglie anziché agli istituti scolastici. La legge di parità, finanzia direttamente scuole a gestione privata, ma in quanto rientranti nelle regole del sistema pubblico, riproduce l'analogo modello vigente nella "laica" Francia sin dal 1959 e trapiantato in Spagna dal governo socialista di F. Gonzalez, anch'esso non sospettabile di confessionalismo, con la Legge Organica sul Diritto all'Educazione (Lode, 1.o. 3 luglio 1985, n. 8 del 1985). Non vi è dubbio che in un sistema così congegnato la presenza di simboli religiosi possa far parte del carattere proprio di alcune scuole, esattamente come accade in Francia e in Spagna a meno di non voler adottare una visione estrema della laicità, difficilmente conciliabile con la Costituzione.

In quarto e ultimo luogo si pone il problema della libera formazione della coscienza, a confronto con le varie possibili scelte religiose, ateistiche o agnostiche, che sta alla base dell'esigenza di neutralità dello spazio pubblico. Questo problema è però un aspetto particolare delle tensioni che si possono avere tra la libera formazione della persona in una società che valorizza il pluralismo e l'assunzione da parte della medesima società di alcuni punti di riferimento largamente condivisi e talora materializzati in simboli. Si può essere un buon cittadino anche non condividendo per intero le scelte della Costituzione, la figura del Capo dello Stato, monarchico o repubblicano, che ci vengono proposte in forme diverse nel sistema educativo con una certa spinta alla conformità? Può la scuola rinunciare a tale tensione unitiva? O, guardando le cose dall'angolatura opposta, vi sono modi per proporla senza espungere dal sistema educativo anche una libertà che giunge a forme radicali di dissenso?

Esaminando le cose anche da questo complessivo punto di vista la questione del crocifisso non dà risposte univoche: si può certo sottolineare, come molti hanno fatto nella discussione, la tradizione storica di simbiosi tra Stato e Chiesa cattolica nel proporre congiuntamente le immagini del Re e del crocifisso, limitando con la loro sinergia, in chiave costantiniana, la libertà di formazione della coscienza; ma si può anche, come facevano le tesi del sinodo di Barmen di 70 anni fa esatti (richiamate in conclusione

della mia relazione), riattualizzando la tradizione pre-costantiniana di rifiuto di divinizzazione dell'Imperatore, usare il simbolo del crocifisso per relativizzare l'onore dovuto all'autorità politica e ampliare gli spazi di le-

gittimo dissenso.

È vero che il crocifisso, e altri eventuali simboli di matrice religiosa, sono ancora oggi utilizzati, specialmente fuori d'Europa, per puntellare la legittimità del potere politico, ma evocando altre fedeltà possono anche relativizzare il potere politico e il rispetto ad esso dovuto. Per questo, qualsiasi soluzione adotti la Corte o il legislatore, penso che sia necessario tenere presente queste ambivalenze, che suggeriscono di procedere con cautela, con attenzione alle sfumature, anche a quelle che non avvertiamo in modo più immediato. Neutralità non significa sempre e comunque assenza di simboli né è garantita dal proclamare indiscutibile la presenza di quelli abituali, ma può essere anche lo stabilire condizioni per la loro presenza e persino della loro compresenza.

Infine una postilla: al di là delle posizioni, anche legittimamente e giustamente polarizzate, che si sono espresse nel dibattito, è forse emersa almeno una sensibilità comune: qualsiasi soluzione scelga la Corte, quanto a tipologia di sentenza e a conseguenze di merito, sarebbe altamente preferibile che essa esprimesse un indirizzo chiaro. L'esito può anche essere quello di portare a scelte differenziate, se così riterrà la Corte e/o il legislatore, ma una differenziazione prodotta invece da giurisprudenze divari-

canti di singoli giudici non sarebbe proficua.